

Proposta N° 147/ Prot. Data 11.05.2017		<p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>
---	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 139 del Reg. Data 17.05.2017	OGGETTO :	RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS E SS. C.P.C. PROMOSSO DALLA COOP. C.A.P.I. C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto		X
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS E SS. C.P.C. PROMOSSO COOP. C.A.P.I. C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA.” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che:

- In data 21-04-2017 con prot. n°21818 è pervenuto ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. – relativamente alla causa n.r.g. 547/2017 pendente tra CAPI COOP A R.L. (parte ricorrente) e il Comune di Alcamo (parte resistente), la cui udienza innanzi al Tribunale di Trapani è stata fissata tra le parti per il giorno 30 maggio 2017;
- Con atto deliberativo del Commissario Straordinario n.68 del 03-03-2016, si autorizzava il Responsabile pro-tempore del Servizio Patrimonio alla stipula della transazione con la Coop. CAPI – Coop. a r.l., nei termini di cui al parere reso dall'Avvocatura Comunale in data 17-12-2015 prot. n°36027 e dello schema di transazione nello stesso atto deliberativo contenuto;
- **Rilevato** che con e-mail del 21/03/2016, l'Avvocatura Comunale ha trasmesso al Segretario Generale e al Responsabile del 2° Servizio Patrimonio di questo Comune l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – 1, n. 5000/2016, con la quale la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dalla C.A.P.I. Soc. Coop. a.r.l., e quindi riconosceva il pieno diritto di questo Ente alla riscossione delle somme;
- **Considerato** che l'atto deliberativo n. 68 del 03/03/2016, a seguito della intervenuta Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 5000/ 2016 – Sesta Sezione Civile – 1, e delle note sopra citate, non poteva più produrre effetto in quanto la definizione e sottoscrizione dell'accordo transattivo risultava in contrasto con i principi generali contabili – finanziari dell'Ordinamento degli Enti Locali, comportando un palese danno patrimoniale a questo Ente;
- **Considerato, altresì**, che l'allora Amministrazione Commissariale ha manifestato il disinteresse a procedere con l'ipotesi transattiva con la deliberazione del Commissario Straordinario n.231 del 17/06/2016, superata dall'Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, e ancor prima dalla relazione depositata in data 22/07/2015 dal Consigliere delegato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., sulla scorta della nota prot. n°13233 del 16-06-2016, a firma del responsabile del Procedimento;

- **Ritenuto** che, per contrastare il ricorso proposto dalla Coop. CAPI, è opportuno autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Trapani, nel procedimento sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. di cui ai precedenti punti;
- **Ravvisata** la necessità di doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina può essere conferita all'Avv. Silvana Maria Calvaruso, avvocato della civica avvocatura;
- **Vista** la L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. 1) della L.R. n.48 dell'11-12-1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n.30 del 23-12-2000, espresso dai competenti Dirigenti di Direzione, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a costituirsi in giudizio nel procedimento sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. davanti al Tribunale di Trapani nella causa n.r.g. 547/2017 pendente tra CAPI COOP A R.L. (parte ricorrente) e il Comune di Alcamo (parte resistente);
- 2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge e quant'altro utile per una valida difesa;
- 3) Di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
- 4) Demandare all'Avvocatura Comunale per gli atti gestionali conseguenti.

Il Dirigente
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità

visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale: **“RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS E SS. C.P.C. PROMOSSO COOP. C.A.P.I. C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA”.**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li 09.05.2017

Il Dirigente della Direzione 1
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

=====
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6: RAGIONERIA :

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li 11.05.2017

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6
RAGIONERIA
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1901

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 18.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 18.05.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.05.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, li 17.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 18.05.2017

F.to Santino Lucchese

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 21818 del
Assegnata al settore
21 APR. 2017

21 APR. 2017

Segr. G.P.

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO LO GIUDICE
VIA S. AGOSTINO, 3 - Tel. 0923.872213
91100 TRAPANI

il Segretario Generale

GAB

AUV

TRIBUNALE DI TRAPANI

PASSI DIRETTORI

PA

COMUNE DI ALCAMO
21 APR 2017
SEGRETERIA

Ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c.

La C.A.P.I. (Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa) Coop. a r.l. corrente in Alcamo Via Gregorio Speciale n. 4 (c.f.: 8000.362.08.14) in persona del suo legale rappresentante, il Presidente, signor Giuseppe Canzoneri nato in Alcamo il 21 Agosto 1955 ed ivi residente (c.f.: CNZ GPP 55M21 A176V), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Lo Giudice del Foro di Trapani, (C.F. = <PEC: avvalbertolog giudice@avvocatiforotrapani.it> fax n. 0923 - 872213 - LGDLRT55M01L3311), e ciò per procura in calce a quest'atto, espone il fatto appresso allegato e quindi provato con documenti provenienti e/o accettati da Pubblici Ufficiali e perciò di fede privilegiata.

PARTE PRIMA: della allegazione del fatto

- 1- Il 19 Marzo 2014 la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile "condannò la Cooperativa C.A.P.I. a r.l. al pagamento, in favore del Comune di Alcamo, della complessiva somma di euro 267.654,43 ... " etc. etc. (v. documento -A-)
- 2- il 17 Giugno 2014 l'Avvocatura del Comune di Alcamo invitò la C.A.P.I. al pagamento di quanto sopra (v. documento -B-)
- 3- Il 27 Novembre 2014 la C.A.P.I. propose Ricorso per Cassazione avverso la predetta Sentenza (v. documento -C-)
- 4- In data anteriore e prossima al 18 Gennaio 2016 la Cancelleria della Suprema Corte avvisò le parti della fissazione dell'Udienza di discussione del Ricorso per la successiva data del 19 Febbraio 2016 (v. documento -D-)
- 5- Il 19 Gennaio 2016 l'Avvocatura del Comune di Alcamo trasmise alla C.A.P.I. uno "schema di atto di transazione" della suddetta lite (v. documento -E-)
- 6- il 3 Febbraio 2016 la C.A.P.I. in controproposta transattiva offrì la somma di € 180.000,00 (v. documenti -F- e -G-)
- 7- il 19 Febbraio 2016 la C.A.P.I. ulteriormente precisò, arricchendola di altri 20 mila euro, la proposta di transazione (v. documento -H-)

Studio Legale Avv. Alberto Lo Giudice
Patrocinante in Cassazione
Via S. Agostino, 3 - 91100 TRAPANI - Tel. 0923.872213

- 8- il 9 Marzo 2016 il Comune di Alcamo diede notizia alla C.A.P.I. che con *Deliberazione n. 68 del 3.03.2016* aveva autorizzato la transazione della quale fin qui s'è narrato, per la somma di € 200.000 (v. documento -I-, passim)
- 9- il successivo 14 Marzo 2016 fu depositata la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che rigettò il ricorso della C.A.P.I. (v. documento -L-)
- 10- il 24 Marzo 2016 la C.A.P.I. trasmise al Comune di Alcamo la Polizza fidejussoria precedentemente stipulata in favore della controparte transigente (v. documento -M-)
- 11- il 7 Giugno 2016 la C.A.P.I., tramite il suo Legale, sollecitò il Comune di Alcamo a dare esecuzione alla transazione già deliberata (v. documento -N-)
- 12- il 27 Giugno 2016 il Comune di Alcamo annunciò di avere **revocato** " ... la *Deliberazione n. 68 del 03/03/2016, avente ad oggetto: "Lite Coop. Capi C/ Comune di Alcamo – Autorizzazione alla transazione."* (v. documenti -O- e -P-)
- 13- il 28 Settembre 2016 la C.A.P.I. tramite il suo Legale, scrisse al Comune di Alcamo annunciandogli quest'iniziativa impugnatoria e proponendo un incontro di chiarimento e di definizione positiva della questione (v. documento -Q-)
- 14- La richiesta, nonostante altre labiali comunicazioni, non ebbe riscontro: donde questo Ricorso.

PARTE SECONDA: del rito

Della giurisdizione

Trattasi di fattispecie di **natura eminentemente civilistica** benché assunta da un Ente di diritto pubblico: un negozio -contratto- di transazione, assunto **jure privatorum** dal Comune di Alcamo.

L'oggetto dell'intervenuta transazione -e comunque della negoziata transazione- fu infatti una Sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima **CIVILE**.

La lite s'era originata dalla richiesta del Comune alla C.A.P.I. di risarcimento del danno da ineseguita espropriazione in via di rivalsa da quello che era stato condannato a pagare a



privati cittadini, in forza di altre e precedenti Sentenze del Tribunale Civile di Trapani e delle giurisdizioni superiori civili. (cfr. Sentenza allegato A, passim)

Onde lo jus dicendi sulla fattispecie **appartiene integralmente alla Giurisdizione Ordinaria** e, in ragione della materia del valore e del territorio, a codesto Onorevole Tribunale Civile di Trapani.

Del rito sommario.

Non sommaria, ma esaustiva, sarà la cognizione del fatto e delle prove qui offerte.

Essendo la riproduzione processuale del fatto integralmente affidata a documenti - peraltro, come abbiamo annunciato e come leggeremo, provenienti e/o ricevuti da Pubblici Ufficiali, e perciò di fede privilegiata, il rito adottato è non solo opportuno, ma quasi obbligatorio.

PARTE TERZA. Del merito

<1>

Art. 1321 del Codice Civile: *"Il contratto è l'accordo di due ... parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"* (qui di euro crediti dal Comune e di prestazioni edilizie -anch'esse civilistiche- pretese dalla C.A.P.I.)

Art. 1326: *"Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"*

Glossa della Suprema Corte: *"Qualora le trattative procedano attraverso uno scambio di corrispondenza, per stabilire quando il contratto è concluso deve aversi riguardo all'ultima proposta ed all'ultima accettazione ..."* Fin dal 1976 ed in pacifica ed ininterrotta continuità, anche con tutta la Dottrina: Sezioni Unite 25 Maggio 1976 n. 1877

Basta aggiungere che la transazione -art. 1965 C.C.- *"... è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite ..."*;

che anche solo una delle reciproche concessioni va intesa *"non già in relazione a diritti effettivamente ad essa spettanti ..."* e che sussiste *"... anche se vi sia*



rinunzia a pretese o contestazioni infondate ..." Cassazione 4 Settembre 1990 n. 9114 e 9 Maggio

1978 n. 2251

<2>

E qui:

<- la lite sul credito del Comune nei confronti della C.A.P.I. ebbe un fondamento certo e fondato sulla Sentenza della Corte di Appello Civile, più volte ricordata

<- la pretesa della C.A.P.I. nei confronti del Comune –trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà –v. allegato –E-, passim, punto c): " ... il Comune di Alcamo si impegna a modificare per come in effetti modificherà il riconosciuto diritto di superficie a suo tempo concordato ... in cessione del diritto di proprietà a favore della cooperativa ... "

va intesa nella sua oggettività, a prescindere dal fondamento giuridico -pur sussistente- di essa.

Onde, oltre al raggiunto accordo negoziale, sul quale pur torneremo, sussiste in tutta la sua interezza il requisito della "*reciprocità delle concessioni*".

<3>

Né vale il sopravvenire dell'Ordinanza di rigetto della Corte Suprema, perché la

1) successione cronologica e perciò giuridica e giudiziaria, è assolutamente evidente:

<.> l'accettazione del Comune della proposta di transazione così come avanzata dalla C.A.P.I. avvenne il 3 Marzo 2016

<..> la comunicazione di quest'accettazione alla C.A.P.I. avvenne il 9 Marzo 2016 (onde fu a questa data che scaturirono gli effetti conclusivi e perfettivi di cui all'art. 1326 C.C.)

<...> il deposito dell'Ordinanza di rigetto della Suprema Corte avvenne il successivo 14 Marzo 2016 -inefficace perciò ad invalidare l'avvenuta e conclusa transazione in pendenza di lite.



Né vale opporre che il Consigliere Relatore aveva già formalizzato la sua proposta: è evidente che questa non è la Sentenza (il solo atto che pone fine alla pendenza della lite) perché emessa fuor di Camera di Consiglio e prima ancora dell'Udienza cui ebbe diritto a partecipare e perorare la C.A.P.I. -ed ancora evidentemente al fine di far accogliere il Ricorso, quindi ancora pendente.

Nel periodo che andò dalla proposta del Relatore all'Ordinanza di rigetto la lite era ancora pendente.

<4>

Il Comune di Alcamo accettò la proposta di transazione della C.A.P.I. nell'intervallo effettuale e formale che corse entro questo periodo di pendenza della lite.

Sarà difficile a controparte sostenere, argomentare e motivare il contrario.

<5>

E va bene, opporrebbe in estrema trincea il Comune. Vi fu l'incontro delle due volontà, ma non fu redatto il documento.

Non la facciamo lunga né accidiosa né pretenziosa a ricordare la distinzione tra **atto** e **documento**.

In questa vicenda l'atto -cioè l'incontro delle volontà vi fu e fu formale e con **forma scritta**, come si conviene ad un <Atto di un Ente pubblico sia pure jure privatorum, sia per specifico riferimento al contratto di transazione.

<6>

Quel che mancò fu il documento: che doveva essere redatto **dall'apparato burocratico-esecutivo**; non mancò l'atto di volontà del Comune: la mano, non il



cervello del Comune. E questo sollecitammo con la lettera qui allegata con la lettera N.

<7>

Se la formalizzazione e perciò gli effetti dell'atto, del negozio/contratto di transazione, dipendessero dalle decisioni dell'apparato esecutivo, oggi o fra un anno o fra due anni, è assolutamente evidente che la discrezione di questo potrebbe annullare -avrebbe il "potere" di annullare- la volontà dell'organo deliberativo.

E -ad esser maliziosi e perciò proponendo una verità possibile- chi esclude che l'organo esecutivo tardò a documentare proprio con questo scopo? Prima o poi, tirando la cosa per le lunghe, un pronunciamento della Cassazione che ponesse fine alla pendenza della lite ci sarebbe stato ... !

<8>

In questo caso ulteriori nostri convenuti sarebbero quelle specifiche persone che ritardarono la confezione del documento.

PARTE QUARTA conclusioni

E perciò si chiede che

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI TRAPANI

ritenute le proprie giurisdizioni e competenza;

ammettere il rito sommario di cognizione;

fissare con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti, fissando il termine di comparizione del convenuto Comune di Alcamo;

ammettere i documenti di cui al successivo Indice e comunque di quello del Fascicolo che accompagna questo Ricorso;



facendo quindi diritto al rito ed al merito, dichiarare valido ed efficace il contratto di transazione intervenuto e perfezionato il 9 Marzo 2016 tra il Comune di Alcamo e la C.A.P.I. nei termini sopra e nei Documenti allegati esattamente e formalmente descritti e trascritti;

condannare il Comune di Alcamo alle spese del giudizio secondo documentazione ed agli onorari secondo Tabella.

Con invito ed avvertimento al convenuto Comune di Alcamo di costituirsi in Cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'Udienza fissata dal Giudice nel Decreto che in una a copia di questo Ricorso verrà notificato, mediante deposito della Comparsa di risposta e che nel medesimo termine deve proporre le eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio;

che, ancora, non costituendosi affatto, si procederà col rito contumaciale.

Trapani, 01 marzo 2016

AVV. ALBERTO LO GIUDICE

In via istruttoria si producono e si chiede l'acquisizione:

All. A: Sentenza della Corte di Appello civile di Palermo n. 924/14 depositata il 29.5.014 e notificata il 25.7.14

All. B: Invito al pagamento del Comune di Alcamo del 27 Giugno 2014

All. C: Notifica del Ricorso per Cassazione del 27 Novembre 2014

All. D: Avviso della fissazione dell'Udienza in Cassazione del 18 Gennaio 2016

All. E: Trasmissione dello schema di transazione del 19 Gennaio 2016 dal Comune di Alcamo alla C.A.P.I.



- All. F: Offerta della C.A.P.I. del 3 Febbraio 2016 della somma di € 180mila
- All. G: Atto di rimodulazione dell'offerta transattiva della C.A.P.I. del 3 Febbraio 2016
- All. H: Atto di deliberazione della transazione del Comune di Alcamo dei 3 e 9 Marzo 2016
- All. I: Trasmissione del 9 Marzo 2016 dal Comune di Alcamo alla C.A.P.I. della Deliberazione di accettazione delle proposta transattiva
- All. L: Deposito dell'Ordinanza della Cassazione del 14 Marzo 2016
- All. M: Trasmissione dalla CAPI al Comune di Alcamo del 25 Marzo 2016 della polizza fideiussoria
- All. N: Lettera del 7 Giugno 2016 con la quale il legale della C.A.P.I. sollecita la redazione del documento con la transazione già deliberata
- All. O: Comunicazione del 27 Giugno 2016 dell'avvenuta revoca della transazione
- All. P: Trasmissione del testo della revoca del medesimo 27 Giugno 2016
- All. Q: Lettera del Legale della CAPI del 28 Settembre 2016 con la quale annuncia l'iniziativa giudiziaria.

Con espressa riserva di ogni ulteriore azione per danno nei confronti di chi, con dolo e colpa, lo causò.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si attesta che il valore del presente giudizio è di € 267.654,43.




PROCURA


Io sottoscritto CANZONERI Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della CAPI soc. coop a r.l., nomino l'Avv. Alberto Lo Giudice del Foro di Trapani a rappresentarmi e difendermi nel procedimento da promuovere avanti il Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., avente ad oggetto "conclusione ed efficacia di contratto". Gli conferisco tutte le facoltà del mandato, anche per le successive eventuali fasi e gradi, per le fasi dell'esecuzione sia immobiliare, mobiliare che presso terzi, resistere alle eventuali opposizioni conseguenti, proporre e resistere in fase di appello, proporre appelli incidentali, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, riassumere la causa e proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato, del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alberto lo Giudice, sito in Trapani nella via S. Agostino n° 3. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e succ. Mod. ed integr., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Trapani, 01.03.2017

 **COOP. CAPI**
Soc. Coop. a.r.l. Alcamo
P.IVA: 00345270813



Vera ed autentica:



N. R.G. 547/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
FISSAZIONE UDIENZA ex 702 bis C.P.C.

Il Giudice dott. Stocco Monica,
nella causa n. r.g. 547/2017, pendente

tra

CAPI COOP A R.L. (C.F. 80003620814), con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE ALBERTO e ,
con elezione di domicilio in VIA S. AGOSTINO TRAPANI, presso il difensore avv. LO GIUDICE
ALBERTO

parte attrice

PARTE RICORRENTE

e

COMUNE DI ALCAMO

PARTE RESISTENTE

Visto l'art. 702 bis c.p.c.

fissa

udienza avanti a sé per la comparizione delle parti al 30.5.2017 ad ore 9,00

Avvisa il ricorrente che la notifica del ricorso e del presente decreto deve avvenire almeno trenta
giorni prima della data fissata per la costituzione del resistente.

Avvisa il convenuto che deve costituirsi mediante deposito in Cancelleria della comparsa di risposta
almeno dieci giorni prima della udienza come sopra fissata a pena delle decadenze comminate dai
commi 3 e 4 dell'art. 702/bis c.p.c.

Si comunichi.

Trapani 16/03/2017

Il Giudice
dott. Stocco Monica




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avvocato Alberto Lo Giudice, nella qualità di difensore della C. coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 16 comma 9-bis del D.L. n° 179/2012 (come introdotto dall'art. 52 del D.L. n° 91 convertito con modifiche dalla l. 114/14),

DICHIARA

Che la presente copia cartacea del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico R.G. 547/2017 del Tribunale di Trapani, è conforme al corrispondente fascicolo informatico ivi contenuto e per legge equivalente all'originale.
Trapani, 18.04.2017

Avv. Alberto Lo Giudice



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'avv. Alberto Lo Giudice, procuratore della C.A.P.I. coop a r.l., sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Trapani notificato il soprascritto ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., corredato dal pedissequo decreto di fissazione di udienza, al **Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso il palazzo municipale di Alcamo**, mediante consegna di copia conforme all'originale e men-

~~Trapani,~~ delle sig. re Caroline Grim,
impiegata, in ademp.

L'Ufficiale Giud

Alcamo 21/04/17

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Gentile L. Silvana

